



COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

Corso Mazzini, 118 – cap 31044
c.f. e p. iva 00471230268

☎ 0423/6171 s.p.
☎ 0423/617250 (palazzo municipale)
☎ 0423/617410 (loggia dei grani)

Reg Ordinanze n. **310**

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED ENERGIA - MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, in vigore dal 1° GENNAIO 2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Nuovo Accordo di Programma Bacino Padano (Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte), recepito dalla Regione Veneto con la D.G.R. n.836/2017 (in risposta a due procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea) prevede misure per il miglioramento della qualità dell'aria che dovranno essere adottate entro il 1° ottobre 2018;
- l'accordo individua degli interventi da porre in essere da parte dei comuni nei seguenti ambiti: trasporti, combustione di biomassa per il riscaldamento civile, agricoltura;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 06.09.2018 ha individuato un serie di azioni da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione dal 1° ottobre al 31 marzo nei seguenti tre livelli:
 - **livello "nessuna allerta - verde"**;
 - **livello di "allerta 1 – arancione"** da applicarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
 - **livello di "allerta 2 – rosso"** da applicarsi dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
- per quanto riguarda i veicoli, la limitazione alla circolazione è estesa alla categoria Euro 4 entro il 1° ottobre 2020 e alla categoria Euro 5 entro il 1° ottobre 2025
- per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento, dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile installare generatori di calore a biomassa di classe inferiore alle 4 stelle
- il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) convocato dalla Provincia di Treviso il 17.09.2018 ha ribadito la necessità di adottare le azioni delineate al fine di ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera;
- il Comune di Montebelluna, che ha una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, rientra tra quei comuni che sono tenuti ad applicare le azioni previste per tutti e tre i livelli di allerta.

VISTO:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004 e pubblicato sul B.U.R. in data 21/12/2004;
- la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata D.G.R.V. 2130/2012, in cui il comune di Montebelluna risulta ricadere nella zona IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa pianura";
- la L.R.V. 16 Aprile 1985 n. 33;
- l'art. 7 del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";
- l'art. 54 della Legge 18/08/2000 n.267;
- l'art.182 comma 6-bis del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R.V. 30 Giugno 2006 n. 12;
- l'art. 71 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. 16-04-2013 n.74 "Definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici";
- la D.G.R.V. n. 122/2015 finalizzata ad estendere su tutto il territorio regionale la facoltà data ai Sindaci di sospendere, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali prevista dall'art.182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006;
- la D.G.R.V. n.1908/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria.";

- La D.G.R.V. n. 1909/2016 "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10";
- La D.G.R.V. n. 1500/2018 " Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell'aria per la stagione invernale 2018-2019: presa d'atto delle valutazioni espresse dai tavoli tecnici - informazioni agli Enti locali per le eventuali determinazioni di competenza";
- l'ordinanza sindacale di pari oggetto n. 253/2017;

ORDINA DI

- A) **INDIVIDUARE IL PERIODO INVERNALE** di applicazione delle azioni previste nella presente ordinanza, nei giorni dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre compresi, salvo eventuali proroghe o variazioni
- B) **INDIVIDUARE UNA ZONA DENOMINATA "AREA NO SMOG"** nel centro urbano indicata dalla planimetria allegata alla presente ordinanza (Sub. A) per farne parte integrante
- C) **APPLICARE LE SEGUENTI AZIONI NELL'AREA NO SMOG, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ** salve le esclusioni indicate al punto E) e subordinatamente all'installazione dell'apposita segnaletica ai sensi del C.d.S.:
1. **AZIONI GENERALI DA APPLICARE INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI ALLERTA**
 - 1.1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 8:30 alle 18:30 per le autovetture private e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel di classe emissiva inferiore o uguale a Euro 3
 2. **AZIONI IN CASO DI ALLERTA 1 – ARANCIONE**, IN AGGIUNTA ALLE AZIONI GENERALI
 - 2.1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 8.30 alle 18.30 per le autovetture private alimentate a diesel di classe emissiva inferiore o uguale a Euro 4
 3. **AZIONI IN CASO DI ALLERTA 2 – ROSSA** IN AGGIUNTA A TUTTE QUELLE PRECEDENTI
 - 3.1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 8.30 alle 12.30 per i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel di classe emissiva inferiore o uguale a Euro 4;
- D) **APPLICARE LE SEGUENTI AZIONI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:**
4. **AZIONI GENERALI DA APPLICARE INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI ALLERTA**
 - 4.1. DIVIETO UTILIZZO GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017, con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle"; dal 31 dicembre 2019: divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle"
 - 4.2. OBBLIGO DI UTILIZZARE, NEI GENERATORI DI CALORE A PELLETTI DI POTENZA TERMICA INFERIORE A 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato (dal 1° ottobre 2018)
 - 4.3. DIVIETO DI SPARGIMENTO LIQUAMI (NON LETAMI) nei periodi di adozione delle misure emergenziali, nel caso la limitazione non sia già prevista dal Terzo Programma d'Azione e disciplina in materia, di cui all'allegato A alla DGR 1835/2016
 - 4.4. DIVIETO DI COMBUSTIONI ALL'APERTO con le successive eccezioni, comunque rispettando le dovute modalità di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente:
 - 4.4.1. dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizioni regionale con finalità antiparassitaria;
 - 4.4.2. di nidi di processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*), che danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere;
 - 4.4.3. dei tradizionali falò dell'Epifania organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie nel mese di Gennaio, con utilizzo del solo materiale vegetale

proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, previa dichiarazione da presentarsi al Comune di Montebelluna;

4.5. OBBLIGO DI SPEGNIMENTO DEI MOTORI DEI SEGUENTI MEZZI:

4.5.1. AUTOBUS NELLA FASE DI STAZIONAMENTO AI CAPOLINEA E VEICOLI MERCI DURANTE LE FASI DI CARICO - SCARICO, IN PARTICOLARE NELLE ZONE ABITATE, con l'esclusione dei veicoli frigoriferi (della cosiddetta catena del freddo) adibiti al trasporto di merci deperibili;

4.5.2. VEICOLI FERMI NELL'ATTESA DELL'APERTURA DELLE BARRIERE DEI PASSAGGI A LIVELLO, con l'esclusione dei veicoli frigoriferi di cui sopra;

4.5.3. MEZZI DI TRASPORTO SU FERRO CON MOTRICE DIESEL DURANTE LE SOSTE;

5. **AZIONI IN CASO DI ALLERTA 1 – ARANCIONE,** IN AGGIUNTA A QUELLE GENERALI

5.1. DIVIETO DI UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE DOMESTICI A BIOMASSA LEGNOSA (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle

5.2. DIVIETO ASSOLUTO PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI COMBUSTIONI ALL'APERTO, (falò rituali, barbecue e fuochi di artificio, scopo intrattenimento, ecc.) tranne che per i casi derogati di cui al punto 4.4.1 e 4.4.2

5.3. OBBLIGO DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI, ED IN PARTICOLARE:

5.3.1. LIMITE A 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi e esercizi commerciali

5.3.2. DIVIETO DI CLIMATIZZARE GLI SPAZI COMPLEMENTARI ALLE ABITAZIONI (box garages, cantine, ripostigli, depositi, etc.)

5.4. DIVIETO PER TUTTI I VEICOLI DI SOSTARE CON IL MOTORE ACCESO

5.5. DIVIETO DI SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe

5.6. INVITO AI SOGGETTI PREPOSTI A INTRODURRE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE sui servizi locali di TPL

5.7. POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami

6. **AZIONI IN CASO DI ALLERTA 2 – ROSSA** IN AGGIUNTA A TUTTE QUELLE PRECEDENTI

6.1. DIVIETO DI UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE DOMESTICI A BIOMASSA LEGNOSA (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle.

E) **ISTITUIRE LE SEGUENTI ECCEZIONI E DEROGHE:**

DEROGHE APPLICABILI NEL CASO DI NESSUNA ALLERTA AL PUNTO 1.1 per i seguenti mezzi:

- a) veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del DPR 495/1992, in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Federation Internationale del Vehicules Anciens (FIVA);
- b) veicoli non classificati dal Codice della Strada come autovetture e autocarri;
- c) veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF., della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
- d) veicoli di pronto soccorso sanitario;
- e) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- f) veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap e esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore stesso;
- g) autovetture a targa speciale CD e CC;
- h) carri funebri;
- i) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di

- pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- j) veicoli dei commercianti/ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
 - k) veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofruttilicoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
 - l) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modifica dalla direttiva 2002/39/CE;
 - m) veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Min. dei Trasp. 332/1998;
 - n) veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei propri ordini, di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
 - o) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
 - p) veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione di mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro;
 - q) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
 - r) veicoli con a bordo almeno 3 persone;
 - s) veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso della relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 285/1992;
 - t) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

DEROGHE APPLICABILI NEL CASO DI ALLERTA ARANCIONE O ROSSA AI PUNTI 2.1, 3.1 per i seguenti mezzi:

- a) utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento)
- b) per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili
- c) veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci.

LA PRESENTE ORDINANZA ENTRERÀ IMMEDIATAMENTE IN VIGORE ALL'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE, ABROGANDO L'ORD. N.253/2017, E AVRÀ EFFICACIA DURANTE IL PERIODO INVERNALE INDIVIDUATO AL PUNTO A).

A carico dei trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- a) la violazione al divieto di circolazione istituito ai sensi dell'art. dell'art. 7, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 13-bis del medesimo articolo;**
- b) la violazione ai punti 4.4, 5.2 commessa in ambito urbano comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00, prevista dall'art. 71 del Regolamento di Polizia Urbana, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato;**
- c) per le altre violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.**

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nel sito internet comunale ed inviata, a cura del Servizio Tutela Ambientale, a tutti i settori comunali e a tutti i soggetti sotto elencati:

- a. Provincia di Treviso;
- b. Azienda ULSS 2;
- c. ARPAV Treviso;
- d. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- e. Comando Carabinieri;
- f. Comando Polizia Locale;
- g. Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto;

- h. Ferrovie dello Stato;
- i. Ditte di autotrasporto pubblico e privato;
- j. Associazioni di categoria

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
prof. Marzio Favero

Dalla Residenza Municipale, 22-12-2018

IL SINDACO
FAVERO MARZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa